DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 6

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della societa' per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo e' composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti e' necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio e' completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina e' validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il consiglio di amministrazione della societa' con cessionaria nomina il proprio presidente e, su proposte di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o piu' vice presidenti. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni: a) approva la proposta di bilancio della societa' e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione; c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi; d) verifica la imparzialita' e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103; e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo; La delibera e' resa pubblica e trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi f) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale; g) nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello; h) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della societa', che affida per l'attuazione al direttore generale.

h-bis) puo' proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale,

secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1985, non più in vigore dal 24 agosto 1990 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-6-consiglio-di-amministrazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it